Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 29 marzo 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 169.
Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalle importazioni di cereali derivati e prodotti comunque destinati alla pani-pastificazione a decorrere dalla campagna cerealicola 1946-1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'agricoltura e foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 1947:

Art. 1.

Per le importazioni dall'estero dei cereali, dei loro derivati, degli altri prodotti comunque destinati alla panificazione e alla pastificazione e delle paste alimentari effettuate per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, a cominciare dalla campagna cerealicola 1946-47, la Federazione medesima deve provvedere al preventivo finanziamento del controvalore in lire della valuta occorrente per gli acquisti nonchè a quello delle spese occorrenti per la resa delle merci importate franco vagone porto italiano o franco vagone stazione di confine.

Il Ministero del tesoro può eccezionalmente consentire di sostituire al finanziamento del controvalore il rilascio di fidejussioni bancarie.

Art. 2.

E' assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalla differenza tra le spese sostenute fino a franco vagone porto italiano, o a franco vagone stazione di confine, per le merci importate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto — in dette spese compresi gli oneri generali ed il compenso alla Federazione italiana dei Consorzi agrari da determinarsi eventualmente anche in via forfetaria per ogni campagna — ed il ricavo ottenuto in base alle disposizioni vigenti, dalla cessione delle merci stesse, dedotta la quota destinata a far fronte alle spese di distribuzione nel territorio nazionale.

Art. 3.

La liquidazione ed il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato ai sensi dell'articolo precedente vengono effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato per l'alimentazione — sulla base dei rendiconti di gestione da compilare per ogni singolo piroscafo o tradotta e da presentare dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari con le modalità che saranno stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato per l'alimentazione — di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.

Art. 4.

In attesa della liquidazione dell'onere di cui all'art. 3, allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato derivante dagli interessi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei Consorzi agrari di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle banche finanziatrici.

Art. 5.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti nella misura massima del 90 % sulle perdite (differenza fra il costo aumentato delle spese e i realizzi) a carico dello Stato, in base a sommari conti provvisori da presentarsi dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per ogni singolo piroscafo e per ogni singola partita arrivata via terra.

Art. 6.

Gli acconti da corrispondere in esecuzione del presente decreto sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari, la quale, riscossa la somma, dovrà provvedere immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate in conformità delle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato per l'alimentazione.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — DEL VECCHIO — MERZAGORA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 1948, n. 170.

Istituzione, presso l'Università di Bari, delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Università medesima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 1947:

Art. 1.

Con le norme di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono istituite, a decorrere dall'anno accademico 1947-48, presso l'Università degli studi di Bari, le seguenti Facoltà:

a) Facoltà di lettere e filosofia;

b) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

c) Facoltà di ingegneria.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Bari sono aggiunti venti posti, i

quali vengono assegnati alle nuove Facoltà rispettivamente come segue:

Facoltà di lettere e filosofia - posti di ruolo n. 7;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - posti di ruolo n. 7;

Facoltà d'ingegneria posti di ruolo n. 6.

In tali sensi s'intende modificato il ruolo organico dei posti di professore di ruolo dell'Università di Bari di cui al regio decreto 3 settembre 1936, n. 1816, e al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 297.

Art. 3.

Il contributo annuo corrisposto dallo Stato all'Università di Bari viene aumentato di lire cinque milioni, in rapporto alle spese di funzionamento delle nuove Facoltà.

Art. 4.

Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, gli organici del personale assistente, tecnico e subalterno dell'Università di Bari verranno aumentati dei posti occorrenti per le nuove Facoltà.

Art. 5.

Per le spese di primo impianto delle Facoltà anzidette, lo Stato corrisponderà una volta tanto all'Università di Bari la somma di lire quarantacinque milioni.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Art. 7.

E' riconosciuta ad ogni effetto la validità di tutti i corsi istituiti in via provvisoria presso l'Università di Bari per l'anno accademico 1946-47.

I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere sono riconosciuti a tutti gli effetti ed avranno termine con l'anno accademico 1950-51.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1948, n. 171.

Autorizzazione della spesa di lire 96.000.000 a titolo di contributo di consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella basilica di San Marco di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per la pubblica istruzione;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 96.000.000 (novantasei milioni) a titolo di contributo di consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella basilica di San Marco di Venezia.

La somma predetta sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 9.600.000 annue, a decorrere dall'esercizio 1947-48 fino al 1956-57 incluso.

Art. 2.

L'annualità complessiva di L. 9.600.000 di cui al precedente articolo, verrà corrisposta dal Ministero dei lavori pubblici alla Procuratoria di San Marco, in una o più soluzioni, in relazione ai lavori effettivamente compiuti ed alle spese documentate, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile di Venezia.

Un primo versamento non superiore a L. 2.000.000 potrà essere corrisposto alla Procuratoria prima dell'inizio dei lavori e sarà conteggiato nella liquidazione finale dell'ultimo esercizio.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1948, n. 172.

Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore della città di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per la pubblica istruzione;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Articolo unico.

Le costruzioni edilizie nell'ambito del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena, devono, per fruire della esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovraimposte, provinciale e comunale, sui fabbricati, essere compiute entro il 31 ottobre 1949, ferma restando la decorrenza dell'esenzione stessa dal 21 gennaio 1942.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — GRASSI — PELLA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 103. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1948, n. 173.

Approvazione del Protocollo fra l'Italia, gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna concernente la restituzione all'Italia dell'oro catturato a Fortezza dalle Forze alleate, stipulato a Londra il 10 ottobre 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo fra l'Italia, gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna concernente la restituzione all'Italia dell'oro catturato a Fortezza dalle Forze alleate, firmato a Londra il 10 ottobre 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 settembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 109. — FRASCA

Protocollo fra l'Italia, gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna concernente la restituzione all'Italia dell'oro catturato a Fortezza dalle Forze alleate.

Il Governo Italiano da una parte e i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'altra parte hanno convenuto quanto segue:

1. L'oro catturato a Fortezza dalle Forze Alleate in Italia alle Forze armate tedesche, che era ancora in consegna a funzionari della Banca d'Italia all'epoca della cattura e che da quella data è rimasto in consegna ai competenti uffici delle Autorità Militari Alleate, sarà consegnato al Governo Italiano ora che è entrato in vigore il Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

2. Il Governo Italiano nominerà immediatamente i suoi rappresentanti per discutere con le Autorità Militari Alleate i dettagli necessari per il trasferimento dell'oro in questione dalle Autorità Militari Alleate al Governo Italiano.

3. Il presente protocollo si considererà entrato in vigore alla data dell'entrata in vigore del Trattato di Pace.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Londra in triplice esemplare addì 10 ottobre 1947 in lingua inglese e italiana, ambo i testi essendo autentici.

Per il Governo Italiano
B. MIGONE

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
W. J. GALLMAN

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
ERNEST BEVIN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

The Government of Italy on the one hand, and the Governments of the United States of America and of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the other have agreed as follows:

(1) The gold which was captured at Fortezza by the Allied Forces in Italy from the German Forces,

which was still in the custody of officials of the Bank of Italy at the time of capture, and which has since that time remained in the custody of the appropriate agency of the Allied Military Authorities, shall be turned over to the Italian Government now that the Treaty of Peace signed in Paris on 10th February, 1947, has entered into force.

(2) The Italian Government will immediately appoint representatives to discuss with the Allied Military Authorities the necessary details of transferring this gold from the custody of the Allied Military Authorities to the custody of the Italian Government.

(3) The present Protocol shall be deemed to have come into force on the day of the coming into force of the Treaty of Peace.

In faith whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Done in London in triplicate this 10th day of October, 1947, in the English and Italian languages, both texts being equally authentic.

For the Government of Italy
B. MIGONE

For the Government of the United States of America
W. J. GALLMAN

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ERNEST BEVIN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 174.
Norme sulle elezioni dei Consigli degli Ordini forensi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori sono formati di cinque componenti se gli iscritti negli albi non superano i cinquanta; di sette se superano i cinquanta e non i cento; di nove se superano i cento e non i cinquecento; di quindici se superano i cinquecento.

I Consigli predetti sono eletti nel mese di gennaio e scadono il trentuno dicembre dell'anno successivo.

Alla stessa data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione sono eletti durante il biennio.

Art. 2.

I Consigli in carica all'entrata in vigore della presente legge e quelli scaduti per decorso del biennio continuano le loro funzioni fino alle nuove elezioni che avranno luogo, per tutti gli ordini forensi, entro il mese di gennaio 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 105. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1948, n. 175.
Modificazioni, in materia di libri di testo, al regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Visto il Regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Visto il decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, numero 459;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714;
Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 765;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, n. 1497;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono.

Art. 2.

Prima che s'inizi il periodo degli esami, e in ogni caso non prima dell'ultimo mese di scuola, si provvede alla scelta dei libri di testo, conformi ai programmi, per il successivo anno scolastico.

I maestri di ciascuna scuola si riuniscono, all'uopo, sotto la presidenza del direttore o del maestro più anziano. E' invitato a partecipare alla riunione un rappresentante dei genitori degli alunni. S'intende, a questo effetto, come scuola l'insieme delle classi di uno stesso centro di popolazione dipendenti da un direttore didattico o l'insieme delle classi che costituiscono nella città unico aggregato scolastico.

Per i testi da adottare in ciascuna classe, il maestro, che presumibilmente vi terrà l'insegnamento nell'anno scolastico successivo, indica i testi prescelti; gli altri maestri possono esporre le loro osservazioni ed esprimere il proprio parere, ma la decisione definitiva è in ogni caso rimessa al maestro proponente, che ne assume la responsabilità in una motivata relazione scritta.

Non è obbligatoria l'adozione degli stessi testi nelle classi parallele di una medesima scuola.

Nel verbale della riunione devono essere espressamente indicati i libri adottati per le singole classi e i nomi dei maestri che li hanno scelti.

Nelle scuole a classi non separate provvede senza altro alla scelta il maestro delle classi, che redige una relazione.

Il verbale e le relazioni sono inviati all'ispettore, firmati dagli insegnanti interessati.

Art. 3.

Non appena sia stata stabilita l'adozione dei libri di testo a norma dell'articolo precedente, l'elenco dei testi adottati è affisso nell'albo della scuola. Nell'elenco sono indicati, per ciascun testo, il prezzo e gli altri dati bibliografici.

Art. 4.

E' vietata l'adozione di libri di testo, di cui siano autori funzionari direttivi o ispettivi o provveditori agli studi, nelle scuole comprese nel territorio di rispettiva competenza. Il territorio di competenza degli ispettori non assegnati a circoscrizioni è considerato uguale a quello del provveditore.

E' del pari vietata, in tutte le scuole, l'adozione di libri di testo di cui siano autori ispettori centrali per le scuole elementari.

Il divieto di adozione si estende al caso in cui autore del libro di testo sia coniuge o parente entro il secondo grado di uno dei funzionari indicati nei commi precedenti.

Art. 5.

A parziale modifica di quanto è prescritto nelle avvertenze per la compilazione dei libri di testo, allegate al decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459, è consentito che i libri sussidiari delle varie materie siano presentati o in fascicolo separato per materia o in volumi comprendenti due o più libri, purchè si riferiscano alla stessa classe, e purchè il raggruppamento dei testi non sia ottenuto a danno dell'ampiezza di svolgimento della materia trattata.

Art. 6.

La data della scelta dei libri di testo nelle scuole elementari per i primi tre anni scolastici successivi all'entrata in vigore del presente decreto, può essere fissata con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione in difformità di quanto è prescritto dal precedente art. 2, purchè la scelta avvenga non oltre la prima settimana dall'apertura delle scuole.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Gonella — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 108. — Frasca

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 31 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 116, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli), di un mutuo di L. 2.398.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1334)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 marzo 1948 - N. 51

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,03	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82 —
Id 3,50 % 1902	71,50
Id 3 % lordo	51 —
Id 5 % 1935	87,875
Redimibile 3,50 % 1934	67,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	67,05
Id 5 % 1936	87,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,525
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,60
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,55
Id. 5 % convertiti 1951	97,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
Di Cristina

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	94661	230 —	Trainini *Francesco* fu Paolo, dom. a Bovezzo (Brescia) ipotecato per cauzione esattoriale.	Trainini *Angelo Francesco*, ecc. come contro.
Id.	94662	15 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94663	1.335 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94664	525 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94665	1.855 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94666	1.300 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94667	1.350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94668	660 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94669	1.460 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94671	845 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94672	8.060 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94673	400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94674	425 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94675	425 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	70976	1.105 —	Caprioglio *Susanna* di Luigi, moglie legalmente separata da Morano Giovanni, domiciliata in Casale Monferrato (Alessandria).	Caprioglio *Osanna Rosalia Saffo* di Luigi, ecc., come contro.
P. Red. 3,50% (1934)	184940	350 —	Tempesta Faustina di Pietro, nubile, domiciliata a Terlizzi (Bari) con usufrutto a De Crescenzio *Arcangela* fu Luigi, nubile, dom a Terlizzi.	Tempesta Faustina, ecc., come contro, con usufrutto a De Crescenzio *Maria Arcangela*, ecc., come contro.
Id.	473973	213,50	Madaffari Giulia fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Tischi* Rosalia, dom. in Catania, con usufrutto a quest'ultimo.	Madaffari Giulia fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Tichy Rosalia fu Carlo vedova Madaffari*, dom. in Catania con usufrutto a quest'ultima.
Id.	473974	213,50	Madaffari Adolfo Augusto fu Antonino, ecc. come sopra.	Madaffari Adolfo Augusto fu Antonino, ecc., come sopra.
Id.	315859	724,50	Cassinelli Maria fu *Elia* moglie di Tirelli Anton Angelo dom. a Chiavari (Genova) con vincolo dotale.	Cassinelli Maria fu *Isaia*, ecc., come contro.
Id.	422053	969,50	Soldati *Orlando* e Liliana fu Sante minori sotto la patria potestà della madre Balagner Amparo con usufrutto a quest'ultima.	Soldati *Oscar* e Liliana fu Sante, ecc., come contro.
Id.	436814	1.820 —	Marchesini Maria Lorenza di Carlo, moglie di Bussetti *Luigi* dom. in Genova (vincolata).	Marchesini Maria Lorenza di Carlo, moglie di Bussetti *Matteo Giuseppe Luigi*, ecc., come contro.
Id.	492518	252 —	Piccola Casa della Divina Provvidenza detta Cottolengo in Torino, con usufrutto a Varaglia *Delia* fu Francesco nubile domiciliata in Torino.	Come contro, con usufrutto a Varaglia *Carolina Delia* fu Francesco, nubile, dom. in Torino.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	170909	42 —	Gallizia *Maria Sofia* fu Francesco, moglie di *Giovanni* Tamiotti, dom. in Rossa (Novara).	Gallizia *Sofia Anna Maria* fu Francesco, moglie di Tamiotti *Giovanni Annibale Alessandro*, dom. in Rossa (Novara).
Id.	352025	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	392899	17.50	Gallizia *Maria Sofia* fu Francesco, moglie di Tamiotti *Annibale*, dom. in Rossa (Novara).	Come sopra.
Id.	397966	472,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	278710	385 —	Ramò *Felicina* fu Antonio, moglie di Luigi Morasso, vincolato.	Ramò *Maria Tomasina Felicina* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	299710	518 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	422124	343 —	Ramò *Felicina* fu Antonio, moglie dell'assente di fatto Luigi Morasso fu Davide, vincolata per dote.	Ramò *Maria Tomasina, Felicina* fu Antonio ecc., come contro.
B. T. Nov. 5% (1951) Serie 44	269	Cap. Nom. 20.000 —	Maffei Gian Paolo fu *Gino* minore sotto la patria potestà della madre Schianchi Alma fu Battista ved. Maffei.	Maffei Gian Paolo fu Luigi, ecc., come contro.
Id. Serie 51	264	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 52	201	55.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 52	200	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 56	180	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4% (1943) Serie G	377	2.500 —	*Francesconi* Vittorio, Arturo, Bruno e Laura fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Alessandrini Maria Rosa ved. *Francesconi* in parti uguali.	*Franciscont* Vittorio, Arturo, Bruno e Laura fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Alessandrini Maria Rosa, ved. *Franciscont* in parti uguali.
Rendita 5 %	184418	765 —	Bonavia *Aldo* fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Magni Maria ved. Bonavia, dom. a Genova.	Bonavia *Luigi Aldo* fu *Domenico Luigi*, ecc., come contro.
Id.	184419	260 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Magni Maria fu Luigi.	Come sopra, con usufrutto a favore di Magni Maria fu Luigi.
P. Red. 3,50% (1934)	258998	735 —	Turri Roberto fu *Vincenzo*, minore, sotto la patria potestà della madre Salvestroni *Ida* fu Odoardo ved. Turri dom. a Livorno.	Turri Roberto fu *Vincenzo* o *Sisto Vincenzo* minore sotto la patria potestà della madre Salvestroni *Dina* fu Odoardo vedova Turri dom. a Livorno.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 febbraio 1948

Il direttore generale: De Liguoro

(789)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.